

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5075 del 23/10/2020 |
| Oggetto | RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' SAN BIAGIO, IN COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA: ZOLI PAOLO. PRATICA: RA01A0802. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-5233 del 23/10/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Gestione Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020;

la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determina n. 18160 del 02/12/2005 è stata riconosciuta la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea all'impresa individuale Zoli Paolo, c.f. ZLOPLA69H30D458P, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 (cod. pratica RA01A0802), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 2 pozzi aventi profondità di m 13,00 e m 20,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Faenza (RA), Località San Biagio, via Bianzarda, 35 su terreni di proprietà dei sigg. Zoli Pier Giorgio e Ancarani Maria Graziella, censiti al foglio n. 242, mappali n. 2 e 44;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola (oltre all'uso domestico non assoggettato a concessione);
- portata dichiarata pari a l/s 0,17;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 448,00;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. PG/2007/0321429 del 17/12/2007, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, l'impresa individuale Zoli Paolo, c.f. ZLOPLA69H30D458P, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione con variante in aumento della portata complessiva da 0,17 a 3,0 l/s e in diminuzione del prelievo complessivo da 448,00 a 100 mc/a;
- con integrazioni documentali assunte al prot. n. PG/2020/86603 del 16/06/2020, l'impresa individuale Zoli Paolo, richiede l'autorizzazione al mantenimento del pozzo 1 previa disattivazione dello stesso (codice risorsa RAA3489) ubicato al fg. n. 242, mapp. 95 (ex 2) e per il pozzo 2 (codice risorsa RAA3490) ubicato al fg. n. 242, mapp. 44 richiede una portata massima e media di 1,5 l/s e un volume di 448,00 mc/a per i trattamenti e come irrigazione di soccorso di un terreno di 10 Ha coltivato a vigneto;

- con la medesima nota di cui sopra i sigg. Zoli Pier Giorgio e Ancarani Maria Graziella hanno comunicato il proprio assenso all'utilizzo del pozzo 2 (codice risorsa RAA3490) ubicato al foglio 242 mappale 44 a favore dell'impresa individuale Zoli Paolo;
- con nota assunta al prot. n. PG/2020/0125170 del 01/09/2020 l'impresa individuale Zoli Paolo comunica che il pozzo oggetto di concessione è utilizzato esclusivamente per i trattamenti antiparassitari effettuati durante il periodo invernale per i quali non è possibile utilizzare l'acqua in pressione del Consorzio in quanto non qualitativamente adeguata a tale utilizzo ed inoltre il pozzo costituisce una fonte alternativa di emergenza nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dell'acqua in pressione;

CONSIDERATO che trattasi di rinnovo di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 e variante in aumento della portata di cui all'art. 31, R.R. 41/2001;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 256 del 22/07/2020, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che:

- l'impresa individuale Zoli Paolo utilizza l'acqua fornita dal Consorzio per l'irrigazione agricola, mentre l'acqua prelevata dal pozzo viene utilizzata solo per i trattamenti e come irrigazione di soccorso per cui risulta sottodimensionata rispetto al fabbisogno idrico del piano colturale previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

- la derivazione oggetto di concessione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2020/136770 del 23/09/2020);
- Canale Emiliano Romagnolo (PG/2020/102490 del 16/07/2020) che comunica che l’espressione del parere spetta al Consorzio di Bonifica competente per territorio;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PG/2020/0102748 del 17/07/2020) che comunica che l’area di interesse non rientra nel comprensorio di propria competenza;
- Consorzio di Bonifica della Romagna (PG/2020/0117840 del 13/08/2020) che dichiara che l’area di interesse è servita dall’impianto in pressione PSR San Biagio gestita dal Consorzio;

ACCERTATO che l’impresa individuale richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2020, risultando versate le annualità pregresse con un credito a favore della ditta pari a 51,37 euro, considerato quale anticipo di parte delle annualità successive di concessione;
- ha versato in data 15/10/2020 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 02/01/2006, nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, di autorizzare il mantenimento previa disattivazione del pozzo codice risorsa RAA3489 e che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione relativa al pozzo codice risorsa RAA3490 cod. pratica RA01A0802;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'impresa individuale Zoli Paolo, c.f. ZLOPLA69H30D458P, P.IVA 01386630394, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RA01A0802, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (codice risorsa RAA3490) avente profondità di m 20,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Faenza (RA), Località San Biagio, via Bianzarda, 35, su terreno di proprietà dei sigg. Zoli Pier Giorgio e Ancarani Maria Graziella, censito al fg. n. 242, mapp. n. 44; coordinate UTM RER: X = 733.933; Y = 903.203;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima e media di esercizio pari a l/s 1,5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 448,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2024;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/10/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 12,28 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di stabilire che entro **60 giorni** dalla data del presente atto la concessionaria provveda alla disattivazione del pozzo inattivo codice risorsa RAA3489 sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 8 del disciplinare allegato alla presente determinazione;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'impresa individuale Zoli Paolo, c.f. ZLOPLA69H30D458P; P.IVA 01386630394 (cod. pratica RA01A0802).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA CODICE RISORSA RAA3490

1. L'opera di presa è costituita da un pozzo (codice risorsa RAA3490) avente profondità di m 20,00, con tubazione di rivestimento in cemento del diametro interno di mm 1000, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Faenza (RA), Località San Biagio, via Bianzarda, 35, su terreno di proprietà dei sigg. Zoli Pier Giorgio e Ancarani Maria Graziella, consenzienti a tale occupazione con nota prot. n. PG/2020/86603 del 16/06/2020, censito al fg. 242, mapp. 44; coordinate UTM RER: X = 733.933; Y = 903.203.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola per i trattamenti e l'irrigazione di soccorso di un terreno di 10 Ha coltivato a vigneto che di norma è servito dal Consorzio di Bonifica della Romagna.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima e media di esercizio pari a l/s 1,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 448,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 2 ore al giorno per un totale di circa 40 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, identificato con il codice 0610ER-DQ2-PACS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 12,28 euro e il concessionario è

tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario risulta a credito della somma di 51,37 euro, considerata quale anticipo di parte delle annualità di concessione successive a quella in corso;
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione (come da prescrizione derivante dal parere dell'Autorità di**

Bacino Distrettuale del Fiume Po assunto al prot. n. PG/2020/136770 del 23/09/2020) – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - DISATTIVAZIONE DEL POZZO INATTIVO CODICE RISORSA RAA3489

1. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio dei lavori di disattivazione del pozzo inattivo, almeno **20 giorni** prima dell'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto dei seguenti accorgimenti tecnici da intendersi prescrittivi:
 - dovrà essere garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del r.r. 41/2001;
 - i lavori dovranno essere eseguiti entro **60 giorni** dal ricevimento della presente;
 - al termine dell'intervento dovrà essere presentata la relazione tecnica e fotografica di disattivazione del pozzo codice risorsa RAA3489 oppure una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di disattivazione e messa in sicurezza del pozzo, entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.